

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti della legge

	Data di sottoscrizione	Deliberazione del Direttore Generale n. 447 del 05.04.2023 ad oggetto "Determinazione provvisoria dei fondi contrattuali dell'area del Comparto - Anno 2023"
	Periodo temporale di vigenza	Anno 2023
	Composizione della delegazione trattante	OO.SS. Area del Comparto Direttore Generale Direttore Sanitario Direttore Amministrativo Direttore dei Servizi Socio-Sanitari Vedi Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 24.03.2021
	Soggetti destinatari	Personale dell'Ulss 5 Polesana area del Comparto
	Materie trattate dal contratto integrativo	Fondi contrattuali dell'area del Comparto
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propeudeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di Controllo Interno Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs 150/2009? Con DDG n. 101 del 31.01.2022 è stato adottato il "Piano della Performance 2022-2024 e il Documento di Direttive 2022 dell'Azienda Ulss 5 Polesana"; E' stato adottato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 150/2009 (anni 2021-2023)? Sì, in data 29.04.2022 con DDG n. 557 è stato adottato il Piano Triennale 2022-2024 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza previsto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009. Con DDG n. 827 del 30.06.2022 è stato adottato il PIAO "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione" dell'Azienda Ulss 5 relativo al Triennio 2022-2024. Con DDG n. 103 del 31.01.2023 è stato adottato il PIAO "Piano Integrato di Attività

		<p>ed Organizzazione" dell'Azienda Ulss 5 relativo al Triennio 2023-2025.</p> <p>E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D. Lgs. 150/2009? Sì, è stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs 150/2009.</p> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.Lgs 150/2009? In data 29.06.2022 è stata adottata la DDG n. 823 avente ad oggetto "Adozione della Relazione sulla Performance dell'Azienda Ulss 5 Polesana – Anno 2021. In data 14.09.2022 è stata adottata la DDG n. 1100 ad integrazione della precedente. La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV il 15.09.2022 con nota prot. n. 84396 entro il termine previsto dalla DGRV 16.02.2016 n. 140. Il ciclo della Performance anno 2022 si concluderà entro il mese di giugno 2023.</p>
--	--	---

Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

In data 02.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL del personale del Comparto Sanità – triennio 2019-2021 – che istituisce a decorrere dall'anno 2023 i nuovi "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" (art. 102) e "Fondo premialità e condizioni di lavoro" (art. 103).

Il comma 2 dell'art. 102 prevede che nel nuovo "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2022, come certificati dal Collegio dei revisori, le risorse:

- ✓ del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21.05.2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento – già in esaurimento – di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21.05.2018";
- ✓ del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi);
- ✓ del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;
- ✓ del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale;
- ✓ già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d).

Il comma 2 dell'art. 103 prevede che nel nuovo "Fondo premialità e condizioni di lavoro" confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2022, come certificati dal Collegio dei revisori, le risorse:

- ✓ del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c);
- ✓ del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d).

L'art. 11, comma 1, del D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11.02.2019, n. 12 "Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica Amministrazione" in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale ha stabilito che: "...il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165...omissis...".

L'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 35 convertito nella Legge 25.06.2019, n. 60 e s.m.i. (conversione in Legge del "Decreto Calabria") prevede che in conseguenza di nuove assunzioni di personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa, il relativo limite, "definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018";

Il comma 4 dell'art. 102 prevede che "... l'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui al comma 3 del Fondo premialità e condizioni di lavoro con le risorse di cui all'art. 103, commi 3 e 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019".

Il comma 6 dell'art. 103 prevede, altresì, che "... l'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui ai commi 3 e 5 del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali con le risorse di cui all'art. 102, comma 3, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019".

Con nota prot. n. 199793 del 03.05.2022 avente ad oggetto "Incremento fondi contrattuali per l'anno 2022 in applicazione dell'articolo 11 del D.L. 35/2019", la Regione del Veneto ha comunicato che "a partire dalla competenza 2022 l'adeguamento provvisorio dei fondi contrattuali in rapporto alle variazioni del personale in servizio sarà quantificato aziendalmente...l'Amministrazione regionale a seguito delle verifiche che saranno fatte sulla base dei dati del Conto Annuale in merito all'andamento delle assunzioni e delle cessazioni intervenute nel corso dell'anno di riferimento, rideterminerà in via definitiva l'ammontare dell'incremento dei fondi".

La Legge Regione Veneto n. 19 del 25.10.2016 ha ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende Ulss con effetto dal 01.01.2017, ed ha istituito l'Azienda Zero quale Ente di Governance del Servizio Sanitario Regionale presso il quale devono essere accentrate le funzioni ed attività amministrativo-gestionali e conseguentemente trasferite risorse per assolvere a tali funzioni.

Nel valore dei fondi provvisori anno 2023 viene riportato il valore massimo a regime della riduzione di cui alla nota prot. n. 35568 del 31.12.2021 per un ammontare complessivo al 31.12.2021 di € 165.122,34, valore ripartito proporzionalmente su entrambi i fondi così come indicato nel Verbale del Collegio Sindacale dell'8.8.2018.

La determinazione provvisoria per l'anno 2023 dei fondi contrattuali del Comparto rispetta il vincolo di cui al citato art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, al netto dei costi per rinnovi contrattuali.

Rovigo,

Il Direttore Amministrativo
Dr. Urbano Brazzale



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

COMPARTO - Relazione costituzione Fondi provvisori anno 2023.

Si riporta di seguito l'entità provvisoria dei Fondi anno 2023 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 447 del 05.04.2023 allegata alla presente, ad oggetto "Determinazione provvisoria fondi contrattuali del Comparto dell'Azienda Ulss 5 – Anno 2023":

- Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 102 CCNL 02.11.2022)	Euro	11.368.556,96
- Fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103 CCNL 02.11.2022)	Euro	9.953.374,40

MODULO I

**FONDI CONTRATTUALI COMPARTO
 – ANNO 2017**

**Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI
 CERTEZZA E STABILITA'**

	FASCE	STRAORDINARIO	PRODUTTIVITA'
Importo consolidato al 31.12.2007 (artt.7, 8 e 9 CCNL 2008-2009)	8.143.243	4.536.761	3.714.989
Incrementi CCNL 06-09 – art. 11 comma 1	27.297	3.542	28.411
Incremento CCNL 08-09 – art. 9 comma 2	198.078		
Ria personale cessato (art. 3 c. 3, lett. a) CCNL 00-01)	357.646		
Incremento dotaz organica o nuovi servizi art. 39, comma 8 CCNL 98-01	6.832		3.464
Altre risorse fondo parte fissa	621.830		597.311
TOTALE RISORSE FISSE	9.354.926	4.540.303	4.344.175

**Sezione III: DECURTAZIONI DEL
 FONDO**

Decurtazione permanente ex art. 1, comma 456 L. 147/2013	€ - 255.417	€ - 121.069	€ - 112.506
Altre decurtazioni del fondo	€ - 186.321	€ - 52.353	€ - 162.582

**Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A
 CERTIFICAZIONE**

TOTALE FONDO ANNO 2017	€ 8.913.188	€ 4.366.881	€ 4.069.087
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Le risorse complessive in € 17.349.155,93 risultano consolidate al 31.12.2017 ed indicate nei rispettivi fondi anno 2022:

Fondo Condizioni di lavoro € 7.719.754,80

Fondo Premialità e Fasce € 9.629.401,13

Si riporta di seguito la costituzione dei Fondi Provvisori anno 2023



	FONDI ANNO 2022		FONDI ANNO 2023	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO ED INCARICHI CCNL 2016-2018 ART. 90 CCNL 21.05.2018				
Risorse storiche consolidate				
Risorse per remunerazione straordinario indennità consolidate		4.366.881,36		
Risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di Posizione organizzativa		872.750,00	872.750,00	INDENNITA' INCARICHI
	7.719.754,80			
Risorse per indennità di qualificazione prof.le		1.826.853,35	90.543,35	INDENNITA' DI QUALIF. PROF.LE
Risorse per indennità professionale specifica		653.270,09	1.736.310,00	INDENNITA' INCARICO
			723.294,29	IND PROF.LE SPEC valore stampa HR
			5.679.414,00	DEP valore teorico stampa HR
			158.417,03	DEP
			216.710,00	DEP
Incrementi CCNL				
Incremento art 80 c. 3 lett a) € 91 per dipend - indennità correlate alle condiz lavoro		213.122,00		
Incremento fondo cond lavoro ed incarichi risorse straordinario art. 101 c. 1		201.448,00	201.448,00	INDENNITA' INCARICO
Incremento art. 1 c. 612 Legge di bilancio per remuneraz incarichi art 102 c.5		343.450,80	343.450,80	INDENNITA' INCARICHI
Incremento art 107 c. 4 Indennità di Pronto Soccorso DGRV 1639/2022		261.890,48		
indennità un turno capo sala art. 102 c. 31 b			14.196,00	
			96.898,97	D-DS DEP Assegno ad Personam
			232.235,64	RIA
			232.235,64	Riduzione fondo di cui art. 23 D.Lgs 75/2017
			10.133.434,44	
FONDO PREMIALITA' E FASCE CCNL 2016-2018 ART. 81 CCNL 21.05.2018				
Risorse storiche consolidate				
Risorse per la remunerazione delle fasce		5.560.314,28	4.366.881,36	STRA ORDINARIO
Risorse per la premialità		4.069.086,85	3.879.960,93	PREMIALITA'
	9.629.401,13			
Incrementi CCNL				
Incremento per retribuzione fasce CCNL 21.5.2018 art. 81 c. 3 la		158.417,03		
Incremento per retribuzione fasce CCNL 2.11.2022 art 101 c. 2		216.710,00		
Incremento art. 1 c. 612 Legge di bilancio per remunerazione - art. 103 c. 7		161.447,60	161.447,60	INDENNITA' PREMIALITA'
indennità un turno capo sala art. 102 c. 31 b			14.196,00	
			261.890,48	SISTEMA INDENN. PRONTO SOCCORSO
			213.122,00	STRA ORDINARIO E SIST. INDENNIT
			16.092,32	RIA
			16.092,32	Riduzione fondo art. 23 D.Lgs 75/2017
			8.869.106,37	
Totale valore storiche consolidate dal 31.12.2017		17.349.155,93		
TOTALE FONDI Confronto Fondi anno 2022 e 2023		18.905.641,84	19.002.540,81	differenza D-Ds - Passaggio Area 96.898,97

Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Nessuna

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Ai valori fondi provvisori anno 2023 vengono riportati i dati variabili come di seguito indicati:

		2022
Fondo Incarichi-Progressioni economiche ed indennità Professionali – art. 102	Totale risorse di cui allo schema soprariportato	€ 10.133.434,44
	Trasferimento Risorse Azienda Zero – Nota R.V. prot 35568 del 31.12.2021 – Valore a Regime	- € 87.930,73
	Risorse art. 11 DL 35/2019 – Decreto Calabria valore anno 2022 Nota R.V. prot 165273 dell'11.04.2022	€ 1.353.585,19
	Decurtazione temporanea e provvisoria in applicazione art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/25001 e s.m.i. valore anno 2022	-€ 30.531,94
	decurtazione per malattia D.L. 112 del 25.06.2008 art. 71	A consuntivo
	TOTALE Fondo art. 102 –Provvisorio ANNO 2023 -	€ 11.368.556,96
Fondo premialità e condizioni di lavoro – art. 103	Totale risorse di cui allo schema soprariportato	€ 8.869.106,37
	Trasferimento Risorse Azienda Zero – Nota R.V. prot 35568 del 31.12.2021 – Valore a Regime	- € 77.191,11
	Risorse in applicazione art. 11 del D.L. 35/2019 – Valore anno 2022 – Nota R.V. prot 165273 dell'11.04.2022	€ 1.188.262,00
	Decurtazione temporanea e provvisoria in applicazione art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/25001 e s.m.i. valore anno 2022	-€ 26.802,86
	decurtazione per malattia D.L. 112 del 25.06.2008 art. 71	A consuntivo
	TOTALE Fondo art. 103 – Provvisorio ANNO 2023 -	€ 9.953.374,40

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessuna

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

La quantificazione delle risorse dei due fondi deve rispettare il vincolo previsto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*:

Si attesta che il fondo “Incarichi- Professioni economiche ed indennità Professionali – art. 102” ed il fondo “Premialità e Condizioni di lavoro” – provvisorio anno 2023, del personale del Comparto approvati in via provvisoria con Deliberazione del Direttore Generale n. 447/2023, risultano capienti per finanziare tutti gli istituti contrattuali del personale dipendente, così come di seguito indicato:

Fondo Incarichi Professioni Economiche ed Indennità Prof.li (art. 102)

Valore Fondo Provvisorio anno 2023	€ 11.368.556,96
<i>Proiezione Costo anno 2023 (con retribuzioni aprile 2023)</i>	
Incarichi	-2.811.084,70
Indennità di qualificazione Professionale	-262.907,54
DEP	-5.640.342,12
Indennità Prof.le specifica	-735.299,26
Stima Residui da destinare alla contrattazione integrativa (incremento art. 11 DL. 35/2019)	€ 1.918.923,34

Fondo Premialità e condizioni di lavoro (art. 103)

Valore Fondo Provvisorio anno 2023	€ 9.953.374,40
<i>Proiezione Costo anno 2022 (con retribuzioni aprile 2023)</i>	
Stima costo Sistema Indennitario	-3.850.000,00
Stima costo Straordinario	- 1.051.000,00
Performance 2023	-4.940.000,00
Differenziazione Premio art 82 c. 2	-120.000,00
Stima Residui	7.625,60

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDI 2023 PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

(si rinvia allo schema di costituzione dei fondi allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 447/2023)

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

I fondi contrattuali rappresentati "limiti di spesa" sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi.

I fondi contrattuali trovano adeguata rappresentazione nel bilancio aziendale nei sottoconti di bilancio – B5, B6, B7 e B8, distinti fra bilancio sanitario e bilancio sociale, nel rispetto del vincolo del costo del personale previsto annualmente dalla Regione Veneto.

I fondi vengono mensilmente monitorati, previa verifica di tutte le voci retributive che afferiscono ai medesimi.

Delle disponibilità residui dei fondi viene data periodicamente informativa alle OO.SS.

Rovigo,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Urbano Brazzale



del 05/04/2023

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

- Dott.ssa Patrizia Simionato -
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
n. 24 del 26.02.2021

**OGGETTO: Determinazione provvisoria Fondi contrattuali del Comparto –
anno 2023.**

Struttura UOC Gestione Risorse Umane

Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria
del presente provvedimento proposto
per l'adozione in ordine alla legittimità
con ogni altra disposizione regolante la materia.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa

Dott.ssa Patrizia Davì

Il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Patrizia Davi, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 25.01.2023 sono stati definitivamente determinati per l'anno 2022 i fondi contrattuali del Comparto nella misura indicata negli allegati prospetti allegati A) e B) del citato provvedimento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 80 e 81 del CCNL 21.05.2018.

La determinazione provvisoria dei suddetti fondi è stata certificata dal Collegio Sindacale in data 13.02.2023.

Con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 386 del 22.03.2023 sono stati rideterminati definitivamente i fondi contrattuali per gli anni 2019-2020-2021-2022 in applicazione del CCNL 02.11.2022, e più specificatamente dell'art. 102, comma 5, dell'art. 103, comma 7, entrambi relativi alle risorse di cui all'art. 1, comma 612 e comma 604, della legge di bilancio 2022, nonché dell'art. 101, comma 1 per gli importi indicati negli allegati prospetti A) B) C) D) quale parte integrante del citato provvedimento, concernenti la costituzione dei fondi di cui agli artt. 80 e 81 del CCNL 21.05.2018;

A decorrere dall'anno 2023 sono istituiti i nuovi "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" (art. 102) e "Fondo premialità e condizioni di lavoro" (art. 103).

Il comma 2 dell'art. 102 prevede che nel nuovo "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidati nell'anno 2022, come certificati dal Collegio dei revisori, le risorse:

- a) del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21.05.2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento – già in esaurimento – di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21.05.2018";
- b) del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi);
- c) del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;
- d) del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale;
- e) già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d).

Il comma 2 dell'art. 103 prevede che nel nuovo "Fondo premialità e condizioni di lavoro" confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidati nell'anno 2022, come certificati dal Collegio dei revisori, le risorse:

- a) del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c);

- b) del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d).

L'art. 11, comma 1, del D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11.02.2019, n. 12 "Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica Amministrazione" in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale ha stabilito che: *"...il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165...omissis..."*.

L'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 35 convertito nella Legge 25.06.2019, n. 60 e s.m.i. (conversione in Legge del "Decreto Calabria") prevede che in conseguenza di nuove assunzioni di personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa, il relativo limite, *"definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018"*;

Il comma 4 dell'art. 102 prevede che *"... l'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui al comma 3 del Fondo premialità e condizioni di lavoro con le risorse di cui all'art. 103, commi 3 e 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019"*.

Il comma 6 dell'art. 103 prevede, altresì, che *"... l'alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di cui ai commi 3 e 5 del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali con le risorse di cui all'art. 102, comma 3, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35/2019"*.

Con nota prot. n. 199793 del 03.05.2022 avente ad oggetto "Incremento fondi contrattuali per l'anno 2022 in applicazione dell'articolo 11 del D.L. 35/2019", la Regione del Veneto ha comunicato che *"a partire dalla competenza 2022 l'adeguamento provvisorio dei fondi contrattuali in rapporto alle variazioni del personale in servizio sarà quantificato aziendalmente...l'Amministrazione regionale a seguito delle verifiche che saranno fatte sulla base dei dati del Conto Annuale in merito all'andamento delle assunzioni e delle cessazioni intervenute nel corso dell'anno di riferimento, rideterminerà in via definitiva l'ammontare dell'incremento dei fondi"*.

La Legge Regione Veneto n. 19 del 25.10.2016 ha ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende Ulss con effetto dal 01.01.2017, ed ha istituito l'Azienda Zero quale Ente di Governance del Servizio Sanitario Regionale presso il quale devono essere accentrate le funzioni ed attività amministrativo-gestionali e conseguentemente trasferite risorse per assolvere a tali funzioni.

Nel valore dei fondi provvisori anno 2023 viene riportato il valore massimo a regime della riduzione di cui alla nota prot. n. 35568 del 31.12.2021 per un ammontare complessivo al 31.12.2021 di € 165.122,34, valore ripartito proporzionalmente su entrambi i fondi così come indicato nel Verbale del Collegio Sindacale dell'8.8.2018.

In relazione a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in via provvisoria si riporta la decurtazione temporanea dei fondi per il valore anno 2022 per i servizi esternalizzati per un importo definitivo di decurtazione dei fondi contrattuali pari a € 57.334,80.

In data 4 aprile 2023 è stata effettuata l'informativa preventiva alle OO.SS. ed alla RSU aziendale in relazione ai prospetti di costituzione dei fondi provvisori per l'anno 2023.

Per quanto sopra esposto, il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane propone di determinare provvisoriamente per l'anno 2023 i fondi contrattuali del Comparto per gli importi indicati negli allegati prospetti A) e B), parte integrante del presente provvedimento, concernenti la costituzione dei fondi di cui agli artt. 102 e 103 del CCNL 02.11.2022, dando atto che le risorse quantificate del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali e del Fondo premialità e condizioni di lavoro rispettano il vincolo di cui al citato art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, al netto dei costi per rinnovi contrattuali.

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

In relazione a quanto sopra riferito e preso atto che il Direttore della UOC proponente, competente dell'istruzione dell'argomento in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio Sanitari ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 502/92 e s.m.i. e dell'art. 16 della L.R. n. 56/1994

VISTI gli artt. 102 e 103 del CCNL 02.11.2022;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs 25.05.2017, n. 75

VISTO l'art. 6 bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11.02.2019. n. 12;

VISTO l'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 35 convertito nella Legge 25.06.2019, n. 60 e s.m.i. (conversione in Legge del "Decreto Calabria");

VISTA la legge Regione Veneto n. 19 del 25.10.2016;

VISTO l'art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133 del 6.8.2008;

DELIBERA

1. di determinare provvisoriamente per l'anno 2023, sulla base di quanto esposto in premessa, i fondi contrattuali del Comparto per gli importi indicati negli allegati prospetti A) e B), parte integrante del presente provvedimento, concernenti la costituzione dei fondi di cui agli artt. 102 e 103 del CCNL 02.11.2022;
2. di dare atto che la quantificazione delle risorse dei due suindicati fondi rispetta il vincolo di cui al citato art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, al netto dei costi per rinnovi contrattuali;
3. di dare atto che nel valore dei fondi provvisori anno 2023 viene riportato il valore massimo a regime della riduzione a favore di Azienda Zero, di cui alla nota prot. n. 35568 del 31.12.2021, per un ammontare complessivo al 31.12.2021 di € 165.122,34, valore ripartito proporzionalmente su entrambi i fondi così come indicato nel Verbale del Collegio Sindacale dell'8.8.2018;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., unitamente alla Relazione Tecnico-Finanziaria e alla Relazione Illustrativa;
5. di dare atto che in data 4 aprile 2023 è stata effettuata l'informativa preventiva alle OO.SS. ed alla RSU aziendale in relazione ai prospetti di costituzione provvisoria dei fondi per l'anno 2023;
6. di dare atto, infine, che la spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento è stata prevista nel bilancio di previsione dell'anno 2023 del personale dipendente dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo del comparto.

UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Direttore: Dott.ssa Patrizia Davi

UOS Gestione Economica Responsabile: Dott.ssa Monica Cattelan

* * * * *

Pareri favorevoli in quanto di competenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Urbano Brazzale

Per IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Paolo De Pieri

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Dott. Marcello Mazzo

II DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Patrizia Simionato

<p>Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è soggetto a controllo <input type="checkbox"/> ; - non è soggetto a controllo <input checked="" type="checkbox"/> X <p>Rovigo, 06/04/2023</p>	<p>Il Direttore UOC Affari Generali</p> <p>Dr.ssa Patrizia Davi</p>
<p style="text-align: center;"><i>Attestazione di pubblicazione</i></p> <p>Copia del presente atto è pubblicata all'Albo on line dell'Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi.</p> <p>Rovigo, 06/04/2023</p>	<p>Il Direttore UOC Affari Generali</p> <p>Dr.ssa Patrizia Davi</p>
<p>Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94)</p> <p>Rovigo, 06/04/2023</p>	<p>Il Direttore UOC Affari Generali</p> <p>Dr.ssa Patrizia Davi</p>
<p>Copia conforme all'originale, per uso amministrativo</p> <p>Rovigo,</p>	<p>Il Direttore UOC Affari Generali</p> <p>Dr.ssa Patrizia Davi</p>

Da distribuire a:		
DIRETTORE GENERALE	UOC GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO PROTEZIONE DATI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	UOC DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE	UFF. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
DIRETTORE SANITARIO	UOC DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA	UFF. RELAZIONI CON IL PUBBL.E COMUNICAZIONE
DIRETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI	UOC CONTROLLO DI GESTIONE	_____
COLLEGIO DI DIREZIONE	UOC DIREZ. PROFESSIONI SANITARIE	_____
DIREZIONE FUNZIONE OSPEDALIERA	UOC ASS. FARMACEUTICA TERRITORIALE	_____
DIREZIONE FUNZIONE TERRITORIALE	UOC FARMACIA OSPEDALIERA	_____
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	UOC DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENZA	_____
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 1	_____
UOC DISTRETTO 1 ROVIGO	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 2	_____
UOC DISTRETTO 2 ADRIA	UNITA' OPERATIVA PER IL SOCIALE	_____
UOC DIREZIONE MEDICA OSP. RO-TRE	UOC PSICHIATRIA	_____
UOC DIREZIONE MEDICA OSP. ADRIA	UOC SERD	_____
POLO FORMATIVO	UOS QUALITA' E RISCHIO CLINICO	_____
UOC AFFARI GENERALI	UOS ASSISTENZA SPECIALISTICA AMB.	_____
UOC CONTABILITA' E BILANCIO	UOS MEDICO COMPETENTE	_____
UOC PROV. ECONOM. LOGISTICA	UOS INTERNAL AUDITING E CERT.BIL.	_____
UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI		

Risorse storiche consolidate:

Elemento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo	
c. 2	Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 e costituito da:						
		CCNL 21.05.2018	Art. 80	c. 2	Lettera b)	risorse consolidate al 31.12.2017 destinate all'INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art. 34 CCNL 07.04.1999, art. 11 CCNL 20.09.2001 e art. 48 CCNL Integrato 20.09.2001 - misura indennità di funzione) e INDENNITA' DI COORDINAMENTO (art. 10 CCNL 20.09.2001 - benevola, art. 5 CCNL Integrato 20.09.2001 e art. 4 CCNL 10.04.2008 - Coordinamento)	872.750,00
c. 2 lett. a)	risorse del precedente fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018.	CCNL 02.11.2022	Art. 32	c. 8		risorse consolidate al 31.12.2017 destinate alla composizione del valore comune dell'indennità di qualificazione professionale (voce 30200) quota parte per l'importo di € 930,00, destinate al personale afferente all'Area dei Professionisti della salute e dei funzionari ai quali da 01.01.2023 viene attribuito incarico professionale di base il cui importo è stabilito in € 1.000,00 - n. dipendenti all'1.1.2023 n. 1847 * 930,00 (area dei professionisti)	1.736.310,00
		CCNL 02.11.2022	Art. 101	c. 1		Incremento a decorrere dall'1.1.2021 del Fondo Condizioni di lavoro ed incarichi di cui all'art. 80 - Incremento pari ad € 84,50 pro-capite applicato alle unità di personale destinate dal presente CCNL in servizio al 31.12.2018. - PER NUMERO DIPENDENTI al 31.12.2018: 18.612,00 - Incremento - Consultazione giuridica al 31.12.2018 n. 2384	201.448,00
c. 2 lett. b)	risorse del precedente fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere composti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 34 (trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi). Indennità particolari condizioni lavoro (operatori su un turno) pari ad Euro 25,82 mensili	CCNL 02.11.2022	Art. 32	c. 5		Incremento per l'importo componente al valore dell'indennità di cui all'art. 80 c. 5 CCNL 21.05.2018 (voce 3100 Indennità per funzioni particolari) riferita agli operatori professionali coordinati - capo sala ed estetiche - che operano su UN SOLO TURNO e responsabilità organizzativa dell'assistenza infermieristica ed alberghera dei servizi diurni e cura. L'importo è di € 23,82 x 12 mensilità pari ad € 307,84 annui. Questa indennità viene soppressa al 31.12.2022, in quanto inesistente (compresa) nel valore della componente fissa per incarichi di medio ed elevato complessivo importo al 31.12.2022	14.196,00
c. 2 lett. c)	risorse del precedente fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla composizione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche.	CCNL 21.05.2018	Art. 80	c. 2	Lettera b)	risorse consolidate al 31.12.2017 destinate alla composizione del valore comune dell'indennità di qualificazione professionale (voce 30200) differenza rispetto al punto c. 2 l. a) (art. 48 c. 1 e 2 CCNL 01.09.1995 - Indennità qualificazione professionale e valorizzazione responsabilità - art. 2 c. 3 CCNL 27.04.1974 - rideterminazione finanziamento fondo composizione trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro)	90.543,35
		CCNL 21.05.2018	Art. 80	c. 2	Lettera b)	risorse consolidate al 31.12.2017 destinate alla composizione dell'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA di cui alla Tabella C CCNL 05.04.2006 - Valore Stampa B1 5156 - del 4.4.2023	723.296,29
c. 2 lett. d)	risorse del precedente fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b) (trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale.	CCNL 02.11.2022	Art. 99	c. 3	Lettera b)	Incremento del valore delle fasce in godimento al 31.12.2022 che dal 01.01.2023 vengono sopresse e sostituite dai nuovi DEF (art. 18 CCNL 02.11.2022) Valore Stampa B1 5156 - del 4.4.2023	5.679.414,00
		CCNL 02.11.2022	Art. 101	c. 2		Incremento ai sensi dell'art. 101 c. 2 al fine di garantire la composizione a carico del fondo premialità e fasce dell'intero valore delle fasce tributarie con decorrenza 1.1.2022 - il fondo è incrementato di un importo calcolato in rapporto all'incremento delle fasce disposto dall'art. 19 c. 1) (incrementi degli stipendi tabellari con le cadenze in previsione) - Valore Stampa COMO 1441 del 21.12.2022	216.710,00
		CCNL 21.05.2018	Art. 81	c. 3	Lettera a)	Incremento dell'importo inserito nel Fondo Premialità e fasce (ex art. 81) quale incremento evolutivo valore fasce art. 74 CCNL 21.05.2018 (tabella A CCNL 21.05.2018) (voce di incremento riferito a decorrenza 01.04.2018)	158.417,03
c. 2 lett. e)	risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui all'art. d)	CCNL 02.11.2022	Art. 99	c. 3	Lettera b)	Incremento delle risorse corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds per il numero dei dipendenti collocati all'01.01.2023 nella posizione economica Ds Valore intero per tutti i dipendenti Euro 1825,42 * 130 = 1972,53 * 49 dipen al 31.12.2022	96.898,97
						9.789.983,64	

Incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Elemento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo	
c. 3 lett. a)	degli importi annuali della RIA non più composta al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione; (RIA quota su base annua)					Valore annuo della RIA (Ritribuzione Individuale di Anzianità) per il personale cessato e riferito all'anno precedente (nel fondo anno 2023 si riferisce all'ANNO INTERO 2022) - STAMPA B1156 - RIA Cessati - RIA Assunti Importi riportati ad ANNO anno 2018-2019-2020-2021-2022	232.235,64
						Incremento non spendibile nel fondo per quanto previsto dall'art. 23 c. 2 del D.lgs 75/2017 - a. dall'art. 11 c. 1 del D.L. 135/2018 convertito in legge dalla L. 12/2019	232.235,64
c. 3 lett. b)	degli importi annuali delle risorse del Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate a eventuali trattamenti accessori che cessano di essere composti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito dell'applicazione del capo II del titolo III del presente CCNL;					-	-
c. 3 lett. c)	delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e 8 (incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNL 7/4/1979 (fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica) nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Contorno regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 5.					-	-
c. 3 lett. d)	della riduzione del Fondo premialità e condizioni di lavoro operata ai sensi dell'art. 103, comma 12, (trattamento quota non superiore al 30% da Fondo premialità e condizioni lavoro stabilito in sede di contrattazione integrativa)					-	-

Ulteriori incrementi

Elemento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo	
c. 5	Le disponibilità del presente fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1 comma 412 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinate dal presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valore su risorse approssimamente pari al carico dei bilanci delle aziende o degli enti le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui all'art. 34 del CCNL - CAPO III (sistema degli incarichi).					Incremento previsto dall'art. 1 c. 412 della legge n. 234 del 30.12.2021 - Legge di Bilancio 2022 - di un importo su base annua di € 145,53 pro-capite applicato ad unità di personale in servizio al 31.12.2018. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli incarichi di cui al titolo III - Capo III - sistema degli incarichi - N. lette 2340 data convocato da R.I. come dal del 17.03.2023	343.450,80
Risorse previste per applicazione Art.11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria", provvisoriamente quantificate dalla Regione (02/08/2021). Le risorse previste considerano per gli anni 2019, 2020 e 2021 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi contrattuali <u>proporzionalmente</u> alla loro ammontare. Valore provvisorio quantificato dalla Regione Decreto n.128 del 16/11/2021.						1.353.585,19	

Decurtazioni

Elemento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo	
L.R. 19/2016	Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Zero, in attuazione della L.R. 19/2016.					Nota par. 355/5 del 31.12.2018	87.930,73

RISORSE TEMPORANEAMENTE NON UTILIZZABILI

REFERIMENTO NORMATIVO	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo					
Art. 71, comma 1, del D.L. 25.4.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133	Per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contraffazione integrativa. A consuntivo						
Art 4 Bis Dlgs 165/2001	Decurtazione temporanea per esternalizzazioni - provvisoriamente si riporta il valore consuntivo anno 2022						30.531,94

TOTALE FONDO INCARICHI PROVVISORIO 2023 - UTILIZZABILE 11.368.556,96

* Verifica rispetto limite di spesa ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 - Rispettato (art. 11, c. 1, D.L. 135/2018 - L. 12/2019)	
* Fondi 2017 Azienda per VERIFICA LIMITE - DDG 438/2018 - 4398/2018	17.349.155,43
Fondo per i compensi per lavoro straordinario	4.356.881,36
Fondo della produttività collettiva	4.069.086,55
Fondo delle fasce retributive	8.913.187,22
* Fondo PROVVISORIO 2023 Fondo Incarichi - art. 102 CCNL 2.11.2022	8.983.850,97
* Fondo PROVVISORIO 2023 Fondo Premialità e condizioni di lavoro - art. 103 CCNL 2.11.2022	8.142.848,32
	17.126.699,29

di cui risorse relative ad incrementi contrattuali (A-B-C-D-E-F) e 2.384.705,99
risorse di cui Decreto Calabria (G)
ART 102 Fondo incarichi Provvisorio 2023 per verifica Limite di cui all'art. 23 c 2 del D.Lgs 75/2017 8.983.850,97

Risorse storiche consolidate:

Elemento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	c. 2	Fondo consolidato alla data del 31.12.2022 è costituito da:				
	c. 2 lett. a)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionale), comma 2, lett. a), b), c) (ovvero indennità per incarichi, indennità coordinamento, indennità professionale specifica e indennità qualificazione professionale)			risorse consolidate al 31.12.2017 dell'ex Fondo Incarichi e Condizioni di lavoro (ex art. 80) al netto di quanto consolidato nel fondo di cui all'art. 102 e riferito alle seguenti voci: A) INDENNITA' DI INCARICO e di COORDINAMENTO (Vedi art. 102 comma 2 lett. a); B) TRATTAMENTI ACCESSORI ASSORBITI NELLA TRASPOSIZIONE INCARICHI DI CUI ART. 34 (Vedi art. 102 c. 2 lettera b); C) INDENNITA' PROFESSIONALE IQF ed IPS (Vedi art. 102 c. 2 lettera c)	4.366.881,36
		importo su base annua, pari ad € 91 per le unità di personale alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valore dall'anno 2019	CCNL 21.05.2018	Art. 80	c. 3 lettera a)	Incremento nel Fondo Condizioni lavoro ed Incarichi a partire dall'anno 2018 per 1/345 ed è quindi presente nei fondi aziendali per quota intera a partire dall'anno 2019.- Importo su base annua pari ad € 91 per le unità di personale destinato del CCNI in servizio al 31.12.2015
	c. 2 lett. b)	risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionale), comma 2, lett. d). (valore fasce consolidate)			Risorse consolidate al 31.12.2017 nell'ex Fondo Premialità e fasce (ex art. 81), al NETTO delle quote riferite a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 99 comma 3 lettera b). Si faccia riferimento all'importo consolidato nel Fondo di cui all'art. 102 comma 2 lettera d). Vedi art. 102 c. 2 lett. d	3.879.960,93

Incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Elemento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	c. 3	delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) (quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa) e 4 (incremento fondi per aumento dotazione organica) del CCNI 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Controllo regionale), entro limiti e alla fine ogni applicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 102, comma 3 lett. c).				

Risorse variabili.

Elemento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	c. 5 lett. a)	delle risorse non consolidate regionali (RAR) derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNI del 7/4/1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNI del 19/4/2004 (Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 8 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) (Controllo regionale);				
	c. 5 lett. b)	delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997 (quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati)				
	c. 5 lett. c)	della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 14, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Piani di razionalizzazione)				
	c. 5 lett. d)	delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 (Incentivi tecnici) e quelle di cui all'art. 8 del DM 28/2/1997;				
	c. 5 lett. e)	le risorse di cui all'art. 102 (Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionale) comma 2, lett. a) relative all'anno di cessazione, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesimo mensilità, le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. (RATEI RIA)			DELLA RIA ratei mensili per personale cessato nell'ANNO PRECEDENTE STAMPA BEL150	16.092,32
				Incremento non spendibile nel Fondo per quanto previsto dall'art. 23, c.2 del D Lgs 75/2017 - e dall'art. 11 c. 1 del D.L. 135/2018 convertito in Legge dalla L. 12/2019	16.092,32	

8.459.964,29

Ulteriori incrementi

Elemento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	c. 7	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 404 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), con la decadenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valore su risorse appostamente stanziata a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, variabili, di un importo, su base annua, non superiore a Euro 48.411 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatari del presente CCNI in servizio al 31/12/2018.			Il tratto di risorse destinate espressamente alla remunerazione delle CONDIZIONI DI LAVORO, PER NUMERO DIPENDENTI al 31/12/2018. Incremento previsto dall'art. 1 c. 411 della legge n. 234 del 30/12/2021 - legge di Bilancio 2022 - di un importo su base annua di 48.411 pro-capite applicato ad unità di personale in servizio al 31/12/2018. - N. Lette 2340 data comunicata da R.V. con e-mail del 17/03/2023	161.447,60
	c. 8	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge 30/12/2021, n. 234, con la decadenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le aziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo contanto di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) (Controllo regionale), della quota delle predette risorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell'allegato tabella C, le aziende e gli enti garantiscono comunque, anche prima del suddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di anticipazione dell'indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 107, comma 4 (Indennità per l'operabilità in particolari VO/Service) e la conseguente integrazione delle risorse del presente Fondo. (DA REGIONI)			Nota R.V. - 3104 del 03/01/2023 e nota Edgiglio A alla DGR 1431/2022	261.890,48

Elemento normativo	Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				Importo
Art. 103	c. 10	alle risorse di cui al comma 8 sono altresì sommate eventuali risorse residue relative alle precedenti annualità, del presente Fondo, nonché eventuali risorse residue del Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali relative all'anno in corso, con prioritaria destinazione alle voci di cui al comma 9, lett. a), b) (lavoro straordinario e indennità correlate alle condizioni di lavoro)				
	c. 11	ai trattamenti economici ai sensi del comma 9, lettere a), b), c) (lavoro straordinario, indennità correlate alle condizioni di lavoro e performance organizzativa ed individuali) è destinato la parte prevalente delle risorse di cui al comma 5 (RAR) quote risparmi derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati quote risparmi derivanti da piani di razionalizzazione e ratei RIA (NO QUOTE derivanti da disposizioni di legge); ALMENO 50% di queste risorse è destinato a finanziare PERFORMANCE INDIVIDUALE				
	c. 12	In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, le disponibilità del presente Fondo destinate alla voce di cui al comma 9, lett. c) possono essere ridotte di una quota non superiore al 30% di quanto destinato nell'anno precedente alla medesima voce. La predetta riduzione è compiuta in aumento del Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. d).			Spiegazione operativa maxio che le parti concordano di trasferire al presente Fondo e che integrano dal Fondo Premialità e Condizioni di lavoro art. 103 CCNI del 7/4/2002. Se si sceglie di non concedere in sede di contrattazione integrativa una quota del trattamento di quanto di cui al comma 9, lett. c) non superiore al 30%, la quota a prendere a riferimento sarà quella relativa a risorse stanziate e certe di competenza dell'anno 2022 per la parte del fondo relativa alla voce premialità. Si precisa che si tratta di una facoltà e non di un obbligo. Non c'è una decadenza determinata. (CCNI 19/4/2004 art. 33 lett. b) 2018 Risorse di Qualità)	

Risorse previste per applicazione Art. 11 D.L. 35/2019 "Decreto Calabria", provvisoriamente quantificate dalla Regione (02/08/2021). Le risorse previste considerano per gli anni 2019, 2020 e 2021 la variazione in aumento del personale rispetto all'anno 2018 e devono essere destinate ai fondi contrattuali proporzionalmente al loro ammontare. Valore provvisorio quantificato dalla Regione Decreto n.128 del 14/11/2021.						1.188.262,00
--	--	--	--	--	--	--------------

Riduzioni		Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				
Elemento normativo							
Art. 103	c. 4	Riduzione del fondo delle risorse confluite nel Fondo Incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali ai sensi art. 102 c. 3, lett. b)				Incremento per l'importo corrispondente al valore dell'indennità di cui all'art. 84 c. 5 CCNL 21.05.2018 (voce 3100 indennità per funzioni particolari) riferita agli operatori professionali coordinatori - capo sala ed estetiste - che operano su un SOLO TURNO e responsabile organizzazione dell'assistenza infermieristica ed obitergiera dei servizi diagnostici e cura. L'importo è di € 23,82 x 12 mensilità pari ad € 285,84 annui. Questo indennità viene soppressa al 31.12.2022, in quanto riassorbita (compensata) nel valore della componente fissa per incarichi di media ed elevata complessità importo al 31.12.2022 - art. 102 c. 21b)	14.196,00

Decurtazioni		Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				
Elemento normativo							
L.R. 19/2014		Riduzione graduale dei fondi conseguente al trasferimento di funzioni, personale e risorse ad Azienda Iseo, in attuazione della L.R. 19/2014.				Nota prof 3548 del 31.12.2021	77.191,11

RISORSE TEMPORANEAMENTE NON UTILIZZABILI		Descrizione	Note utili alla rilevazione dei dati e relativo riferimento normativo				
REFERIMENTO NORMATIVO							
Art. 71, comma 1, del D.L. 25.4.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 8.8.2008, n. 133		Per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, a quest'ultimo carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Le somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.					-
Art. 4 Bis Digs 165/2001		Decurtazione temporanea per esternalizzazioni provvisoriamente si riporta il valore consuntivo anno 2022					26.802,86

TOTALE FONDO PROVVISORIO UTILIZZABILE PREMIALITA' E CONDIZ LAVORO 2023	9.953.374,40
---	---------------------

* Verifica rispetto limite di spesa ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 - Rispeffato (art. 11, c. 1, D.L. 135/2018 - L. 12/2019)	
* Fondi 2017 Azienda per VERIFICA LIMITE - DDG 438/2016 - 4378/2018	17.349.155,43
Fondo per i compensi per lavoro straordinario	4.366.881,36
Fondo della produttività collettiva	4.069.086,85
Fondo delle fasce retributive	8.913.187,22
* Fondo PROVVISORIO 2023 Fondo Incarichi - art. 102 CCNL 2.11.2022	8.983.850,97
* Fondo PROVVISORIO 2023 Fondo Premialità e condizioni di lavoro - art. 103 CCNL 2.11.2022	8.142.848,32
	17.126.699,29

di cui risorse relative ad incrementi contrattuali (A-B-C-E)	e risorse di cui	1.810.526,08
Decreto Calabria (D)		
ART 103	Fondo Premialità e Condizioni di lavoro provvisorio 2023 per verifica Limite di cui all'art. 23 c 2 del D.Lgs 75/2017	8.142.848,32